

3
28/01/2015



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 7

Oggetto:

**VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'ORARIO DI LAVORO PART-TIME
DI N. 7 DIPENDENTI.**

L'anno duemilasedici, il giorno VENTOTTO del mese GENNAIO, alle ore 13,15, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l'intervento dei signori:

- 1) BASSO
- 2) FERRARO
- 3) MANGIAMELI
- 4) TORCITTO
- 5) CARNAZZO

- Giuseppe Sindaco
- Angelo V. Sindaco
- Salvatore Assessore
- Concetta Assessore
- Giuseppe Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. FEDERICO CESARIO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Li, 28/01/2016

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 28/01/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'ORARIO DI LAVORO PART-TIME DIN. 7 DIPENDENTI.

Il Sindaco Giuseppe Basso,

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica dell'ottimizzazione e della valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

Considerato che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità di capitale umano, in dotazione o da reclutarsi nei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

Rilevato che, in relazione alle unità disponibili in organico il Comune intende garantire l'erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità;

Richiamati gli artt. 13 e seguenti del CCNL comparto Enti Locali dei 2000 relativamente alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti;

Del. n. 198/2011/PAR- Sezione Regionale di Controllo per la Toscana- secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";

Parere n. 496/2011 -Sezione Regionale di Controllo per la Campania - nel quale si attesta quanto segue "questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del I° comma dell'art. 9 del D.L n. 7812010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione. Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei "tetti di spesa" operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale!";

Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata";

Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che "la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l'art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l'elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l'incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale";

Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)";

Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce "l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile."

Sentiti i Responsabili di Area, secondo i quali, per il raggiungimento degli obiettivi programmatici afferenti le proprie competenze, sarebbe opportuno incrementare la percentuale di tempo parziale fino a 32 ore settimanali del seguente personale:

1. RAGAGLIA Aldo;
2. ATTENDO Gianfranco;
3. INGALISO Arianna;
4. URSO Rosaria;
5. TURCO Giusi Alfina;
6. GENTILE Enza;
7. AMENTA Alberto;

Considerato che l'impiego del personale sopra elencato, in part-time a 19 ore e 24 ore settimanali condiziona di fatto il livello qualitativo delle prestazioni rese;

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dei suddetti dipendenti in funzione delle specifiche esigenze manifestate dai responsabili delle Aree, in un'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, tenuto conto, rispetto alle funzioni e ai compiti svolti, dei programmi, delle attività e degli obiettivi da realizzare;

Dato atto che nell'anno 2015 l'Ente ha rispettato i parametri di cui al patto di stabilità interno;

Accertato che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale

differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per i lavoratori su indicati, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

Dato atto che l'incremento della spesa di personale, come da prospetto a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che verrà a realizzarsi non incide *significativamente* sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

Considerato altresì che un contratto di lavoro part-time a 19 ore o a 24 ore settimanali può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

Dato atto che la fattispecie in esame non implica ipotesi di trasformazione dei rapporti di lavoro che rimangono comunque a tempo parziale, significando che l'aumento delle ore lavorative non dà luogo a nuove assunzioni;

Dato atto che la modifica delle ore lavorative di cui al presente atto deliberativo verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" degli originari contratti individuali di lavoro, cui provvederà il Capo Area I, ferma restando ogni altra caratteristica del rapporto in atto;

Atteso che, a seguito dell'adozione della presente deliberazione, risulta rideterminata la dotazione organica del personale;

Per quanto sopra premesso ed al fine di conseguire un'articolazione dei part-time meglio rispondenti alle attuali esigenze di organizzazione dei servizi comunali e per ampliare la gamma delle prestazioni lavorative dei dipendenti interessati,

PROPONE

alla Giunta municipale di autorizzare le variazioni, in aumento, alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti come di seguito specificato:

- RAGAGLIA Aldo lavoratore part-time in forza all'Ente da 24 ore settimanali a 32 ore settimanali;
- ATTENDO Gianfranco lavoratore part-time in forza all'Ente da 24 ore settimanali a 32 ore settimanali;
- INGALISO Arianna lavoratore part-time in forza all'Ente da 19 ore settimanali a 32 ore settimanali;
- URSO Rosaria lavoratore part-time in forza all'Ente da 19 ore settimanali a 32 ore settimanali;
- TURCO Giusi Alfina lavoratore part-time in forza all'Ente da 19 ore settimanali a 32 ore settimanali;
- GENTILE Enza lavoratore part-time in forza all'Ente da 19 ore settimanali a 32 ore settimanali;
- AMENTA Alberto lavoratore part-time in forza all'Ente da 18 ore settimanali a 32 ore settimanali;

IL SINDACO
Giuseppe Basso

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la superiore proposta;

- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area I - Risorse umane - e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Atteso che il vigente quadro normativo attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/00;
- Il D.Lgs. 165/2001;
- L'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento e sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di Legge;

DELIBERA

- a. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. Di incrementare, nell'ottica di assicurare risposte efficaci ai bisogni della collettività, la durata della prestazione lavorativa dei dipendenti in oggetto come di seguito specificato a partire dal giorno 1 febbraio 2016:
 - RAGAGLIA Aldo lavoratore part-time in forza all'Ente da 24 ore settimanali a 32 ore settimanali;
 - ATTENDO Gianfranco lavoratore part-time in forza all'Ente da 24 ore settimanali a 32 ore settimanali;
 - INGALISO Arianna lavoratore part-time in forza all'Ente da 19 ore settimanali a 32 ore settimanali;
 - URSO Rosaria lavoratore part-time in forza all'Ente da 19 ore settimanali a 32 ore settimanali;
 - TURCO Giusi Alfina lavoratore part-time in forza all'Ente da 19 ore settimanali a 32 ore settimanali;
 - GENTILE Enza lavoratore part-time in forza all'Ente da 19 ore settimanali a 32 ore settimanali;
 - AMENTA Alberto lavoratore part-time in forza all'Ente da 18 ore settimanali a 32 ore settimanali;
- c. Di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposto dalla vigente normativa sulla finanza pubblica;
- d. Di dare atto che l'incremento dell'orario di lavoro e relativa distribuzione e collocazione temporale saranno oggetto di apposito accordo da formalizzarsi in un ulteriore contratto individuale di lavoro, da stipularsi ai sensi del vigente CCNL, a parziale modifica di quello originario e limitatamente ed esclusivamente a tale aspetto;
- e. Di dare atto che, a seguito dell'adozione della presente deliberazione, risulta rideterminata la dotazione organica del personale;
- f. Di demandare al Responsabile dell'Area I - Risorse Umane - dell'Ente i conseguenti atti gestionali, compreso l'impegno di spesa per dare attuazione al presente deliberato;
- g. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata e palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 44/91.



Comune di Carlentini
Provincia di Siracusa
Area Finanziaria
Ufficio Stipendi

Calcolo integrazione spesa personale cat. B1 DAL 01/02/2016 AL 31/12/2016

	1/2/2016 - 31/12/2016
RAGAGLIA ALDO DA 24 A 32 ORE	€ 5.428,03
ATTENDO GIANFRANCO DA 24 A 32 ORE	€ 5.092,82
INGALISO ARIANNA DA 19 A 32 ORE	€ 8.707,80
URSO ROSARIA DA 19 A 32 ORE	€ 8.653,33
TURCO GIUSI ALFINA DA 19 A 32 ORE	€ 8.707,80
GENTILE ENZA DA 19 A 32 ORE	€ 8.707,80
AMENTA ALBERTO DA 18 A 32 ORE	€ 9.377,65
TOTALE	€ 54.675,23

CARLENTINI 27/01/2016



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Geom. Bruno Bambara

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

~~ID. n. FEDERICO CESARIO~~

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 28-01-2016

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____